



COMUNE DI RADICONDOLI

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL DECORO E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento stabilisce le disposizioni per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale, promuovendo, a tal fine, la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, ai sensi dell'art. 198, comma 2 DLgs. 152/2006 e s.m.i.

Art. 2 Modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti urbani

Le modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti urbani sono disciplinate dal presente regolamento, dalle ordinanze del settore competente adottate in materia, da quanto stabilito e previsto dal Piano Industriale dell'ATO Rifiuti Toscana Sud, e dal relativo contratto di servizio con il Gestore del ciclo dei rifiuti della Provincia di Siena (Sei Toscana), nonché da quanto stabilito negli ulteriori Regolamenti Comunali di competenza (Regolamento Comunale per la gestione del centro di raccolta Comunale loc. Colletalli, Regolamento Comunale Tari e dal Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Radicondoli).

Art. 3 Conferimento e raccolta dei rifiuti non ingombranti e speciali assimilati.

Il produttore deve conferire i rifiuti urbani non ingombranti e quelli speciali assimilati ai rifiuti urbani mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.

Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nei contenitori appositamente predisposti per le varie tipologie di rifiuti urbani differenziati e non posizionati su area pubblica o privata.

I contenitori adibiti alla raccolta devono essere posizionati a cura del Gestore del servizio in aree idonee in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione ed essere mantenuti a cura dello stesso.

La localizzazione di contenitori stradali è eseguita in base a criteri di ottimizzazione del servizio e, nel caso in cui siano collocati su suolo pubblico, anche in considerazione dei vincoli posti dal Codice della strada. I contenitori dei rifiuti urbani saranno preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento ed asporto nonché della salvaguardia delle esigenze di circolazione e di traffico.

E' vietato spostare i contenitori stradali, ferma restando la possibilità di inoltrare al Comune di Radicondoli motivata richiesta in tal senso.

E' vietato conferire i rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo e nelle ordinanze di attuazione.

E' vietato incendiare i rifiuti.

E' vietato immettere nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani e assimilabili (secondo lo schema di assimilazione allegato al Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tari):

- a) Rifiuti pericolosi,
- b) Rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
- c) Rifiuti urbani ed assimilati per la cui raccolta siano state istituite speciali articolazioni del servizio, ovvero raccolte differenziate ai fini del recupero del materiale;
- d) Materiali combustibili;
- e) Ceneri calde e fuliggine;
- f) Ogni tipo di materiale di risulta da lavorazioni edilizie, demolizioni e scavi.

Art. 4 Norme relative ai contenitori collocati in area pubblica.

E' vietato depositare rifiuti a terra accanto ai contenitori della raccolta.

E' inoltre vietato l'abbandono di rifiuti, anche se immessi in sacchi perfettamente sigillati, ai lati dei contenitori.

In caso di interventi di risistemazione varia, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione, devono essere previsti adeguati spazi per i contenitori dei rifiuti solidi urbani, sulla base di standard predisposti dal Gestore del servizio in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia prevista e alla destinazione degli insediamenti da servire.

Art. 5 Cestini portarifiuti.

E' vietato introdurre in tali cestini che non siano di piccola dimensione i rifiuti prodotti all'interno degli immobili.

E' vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonché eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.

Art. 6 Divieto abbandono e di sporcare il suolo pubblico.

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 256, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli art. 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2 del medesimo Decreto, abbandona o deposita rifiuti ovvero immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

Nel caso di rifiuti di qualsiasi natura abbandonati o scaricati abusivamente su aree pubbliche e ad uso pubblico, compete al Comune lo smaltimento, salvo rivalsa dei costi del servizio ed applicazione delle sanzioni previste dalle norme a carico di chi ha commesso l'abuso.

E' vietato abbandonare le carcasse di autoveicoli e motoveicoli, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili; essi devono essere conferiti ai centri autorizzati di raccolta per la demolizione e l'eventuale recupero di parti.

E' vietato, inoltre abbandonare rifiuti costituiti da parte di veicoli a motore.

Per quanto concerne la gestione degli pneumatici fuori uso si rimanda all'art. 228 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, nonché alle disposizioni normative contenute del D.M. 11/04/2011 n. 82.

E' vietato imbrattare il suolo pubblico e gettarvi rifiuti di qualsiasi genere.

Art. 7 Pulizia dei fabbricati e delle aree contigue.

I proprietari, titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché, delle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono tenerle pulite e conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonate da terzi.

In caso di scarico abusivo su aree private i predetti soggetti sono ritenuti responsabili, in solido con gli autori, e pertanto obbligati allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi.

Al fine di responsabilizzare i cittadini, il Comune promuove ogni attività spontanea di tutela del decoro e dell'igiene ambientale ed autorizza, con il presente regolamento, a tal fine i residenti o proprietari degli immobili allo spazzamento ed al lavaggio dei marciapiedi, privati e pubblici, salvo in tempo di gelo, con modalità idonee ad evitare molestie o danno ai passanti.

Art. 8 Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti.

Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati settimanali o rionali, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere e differenziare i rifiuti e conferirli negli appositi contenitori presenti in loco.

La raccolta deve avvenire nell'arco di tutto l'orario di apertura dell'esercizio. Il personale addetto all'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento può effettuare verifiche in qualunque momento. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare libera e pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.

Art. 9 Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici.

Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate e/o gestite da pubblici esercizi, quali negozi, chioschi, bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute costantemente pulite dai rispettivi gestori.

I rifiuti raccolti dai gestori di cui sopra, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.

Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura le aree pubbliche o di uso pubblico devono risultare perfettamente pulite.

Art. 10. Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti

Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.

I rifiuti prodotti devono essere conferiti, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, al Gestore del servizio, negli appositi spazi e contenitori adibiti alla raccolta presenti sul territorio comunale.

Art. 11 Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche.

Le associazioni, i circoli, i partiti politici o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc, su strade, piazze e aree pubbliche o di uso pubblico che producano rifiuti, sono tenuti, a manifestazione terminata, alla pulizia dell'area. L'area deve risultare libera e pulita entro il giorno successivo alla fine dell'iniziativa e/o completamento dello smontaggio di eventuali strutture della manifestazione stessa per le zone occupate da tali strutture.

Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dall'Ente e/o società concessionaria del servizio in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni.

Art. 12 Attività di volantinaggio

Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico tramite il lancio a mezzo veicoli, salvo diversa previsione di legge.

E' consentita la distribuzione dei volantini nei pubblici esercizi e la consegna diretta alle persone.

Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico dell'intestatario della pubblicità e per ogni punto della distribuzione.

Art. 13 Attività di carico e scarico di merci e materiali.

Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.

In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata direttamente dall'Ente e/o società concessionaria del servizio, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del destinatario.

Art. 14 Pozzetti stradali e fontane.

E' vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti, nelle caditoie, fontane e simili.

Art. 15 Conduzione di animali.

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani o altri animali, con esclusione di quelli per la guida di non vedenti e da essi accompagnati, che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) hanno l'obbligo di rimuovere gli escrementi prodotti dagli stessi in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio comunale, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura specificatamente idonea all'immediata rimozione ed asportazione degli escrementi.

Sono tenuti, altresì, a raccogliere deiezioni, in sacchetti o idonei contenitori e a depositarli nei cestini portarifiuti.

L'Amministrazione Comunale può disporre il totale o parziale divieto di conduzione dei cani nei giardini e nelle aree verdi pubbliche.

Art. 16 Cantieri edili.

Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo.

E' inoltre tenuto a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc).

Art. 17 Rifiuti inerti

E' vietato conferire materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

Il conferimento deve avvenire presso adeguati impianti di recupero o idonee discariche.

Art. 18 Divieti di sosta nelle aree e nelle vie interessate dai mercati o da altre manifestazioni e nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori dei rifiuti.

E' vietata la sosta nelle aree e nelle vie interessate da mercati e da altre manifestazioni finchè non sono concluse le operazioni di pulizia.

E' vietata la sosta nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori per la raccolta dei rifiuti al fine di permettere ai mezzi del Gestore le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi.

Art. 19 Divieto di imbrattare e deturpare segnaletica e manufatti presenti nelle aree pubbliche.

E' vietato imbrattare e deturpare la segnaletica ed i manufatti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.

Art. 20 Divieto di imbrattare e deturpare edifici, statue e manufatti storici

E' vietato imbrattare e deturpare edifici, opere d'arte e manufatti storici e artistici.

I soggetti che hanno imbrattato con scritte e graffiti i palazzi e quanto riportato nel presente articolo avranno l'obbligo di provvedere a propria cura e spese alla ripulitura ed al ripristino dei manufatti imbrattati.

Art. 21 Manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità.

Chiunque pone sul suolo pubblico manufatti a scopo ornamentale (fioriere, vasi, ecc.) e per altre finalità è responsabile della loro manutenzione e pulizia.

I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati.

In caso di accertata inerzia, l'Ente e/o società concessionaria del servizio provvederà alla loro rimozione con spese a carico di chi ha posto il manufatto.

Nel caso in cui i manufatti vengano posti in coincidenza di attività stagionali, indipendentemente dalla natura della concessione dello spazio pubblico interessato, conclusa la stagione, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di coloro che li hanno posizionati.

Per l'allestimento di espositori, gazebo, tende ed altri è vietata ogni forma di ancoraggio diversa dai pesi e comunque è fatto divieto di perforare, o danneggiare le pavimentazioni.

Art. 22 Carogne di animali.

Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità previste dal Regolamento CE del 21.10.2009 n. 1069 e delle linee guide per l'applicazione del medesimo predisposte da parte del Ministero della salute.

Art. 23 Attività di controllo

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate in via prioritaria dalla Polizia Locale.

Fatte salve le competenze degli Enti preposti per legge al controllo, il Comune può attivare la vigilanza per il rispetto del presente Regolamento applicando, in caso di inadempienza, le sanzioni amministrative dalla vigente normativa e dal Regolamento stesso.

Le Autorità preposte al controllo sono autorizzate a effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente Regolamento.

In caso di accertata inadempienza, il Sindaco o il Dirigente delegato, con propria Ordinanza motivata per ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, previa diffida a provvedere, diretta ai soggetti responsabili, dispone lo sgombero dei rifiuti e il loro smaltimento a totale carico dei soggetti responsabili, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti.

Nel caso in cui sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche, il Comune provvede a proprio carico allo sgombero ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.

Nel caso in cui l'abbandono dei rifiuti sia stato effettuato da ignoti in area privata, il Comune potrà disporre lo sgombero dei rifiuti, con la procedura di cui al precedente comma 4, direttamente al proprietario del terreno su cui si sia verificato l'abbandono qualora quest'ultimo non abbia tempestivamente avvisato del fatto le Autorità competenti.

Se ritenuto utile il Comune di Radicondoli promuove, anche in forma associata con altri Enti Locali, un servizio di vigilanza ecologica svolto da volontari.

Art. 24 Sanzioni.

Salvo che il fatto sia previsto dalla Legge come reato e fatte salve le sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di abbandono dei rifiuti e quelle contemplate dal Codice della Strada, alle violazioni delle disposizioni del presente Regolamento si applicano, in attuazione a quanto disposto dall'art. 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e con le modalità e nelle forme previste dalla L. 689/81, le sanzioni amministrative pecuniarie allegata nella Tabella "A" del presente Regolamento.

Per qualsiasi altra violazione alle norme contenute nel presente Regolamento non sanzionata è stabilita una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 500,00.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 L. 689/81, è ammesso il pagamento di una somma ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Art. 25 Danni e risarcimenti

In caso di manovre errate ovvero atti dolosi o colposi, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico del responsabile.

Art. 26 Rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare

E' vietato gettare per terra, non utilizzando gli appositi raccoglitori installati dal Comune, rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare.

Art. 27 Norme finali e transitorie.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme statali e regionali in materia di trattamento dei rifiuti.

L'efficacia dell'art. 26 è subordinata all'avvenuta installazione, da parte del Comune, dei raccoglitori ivi menzionati.

Eventuali disposizioni di cui al presente Regolamento incompatibili con quelle di cui al Regolamento di Polizia Urbana, prevalgono su queste ultime che perciò saranno da considerarsi tacitamente abrogate.

Il rapporto tra il presente Regolamento e il Regolamento per la gestione del Centro di raccolta di Colletalli è da considerarsi quale rapporto tra “genus e species” e quindi le disposizioni di cui al secondo prevarranno su quelle di cui al presente Regolamento.

Art. 28 Validità Regolamento

Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore una volta approvato ai sensi della vigente normativa.

ALLEGATO "A" AL REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL DECORO E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Artt.	Oggetto	Sanzione minima		Sanzione massima	
Art. 255 D.Lgs. 152/2006 s.m.i	Abbandono di rifiuti Violazione art. 192 c.1,2; art. 226 c. 2, art. 231 c. 1, 2 D.Lgs. 152/2006 (qualora l'abbandono riguardi rifiuti speciali o pericolosi)	€	300,00	€	3.000,00
		€	600,00	€	6.000,00
Art.2	Violazioni sanzioni contenute in ordinanze	€	100,00	€	500,00
Art. 3 c.1	obbligo di conferire i rifiuti non ingombranti e speciali assimilati in appositi involucri per evitare dispersione e cattivo odore	€	100,00	€	500,00
Art. 3 c.2	obbligo di conferire i rifiuti nei contenitori/cassonetti appositamente predisposti	€	100,00	€	500,00
Art. 3 c.5	divieto di incendiare i rifiuti	€	300,00	€	3.000,00
Art. 5 c.1	divieto di introdurre nei cestini portarifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli immobili	€	100,00	€	500,00
Art. 5 c. 2	divieto di danneggiare, rimuovere o ribaltare cestini portarifiuti, eseguirvi scritte o affiggere materiali di qualsiasi natura	€	100,00	€	500,00
Art. 6	divieto di abbandono e di sporcare il suolo pubblico qualora l'abbandono riguardi rifiuti speciali e pericolosi	€	300,00	€	3.000,00
		€	600,00	€	6.000,00
Art. 7	obbligo per i proprietari di aree di tenerle pulite anche in caso di scarico abusivo di rifiuti	€	300,00	€	3.000,00

Art. 8	obbligo per i concessionari ed occupanti di lasciare pulite le aree di vendita, raccogliere e differenziare i rifiuti secondo le disposizioni vigenti	€ 300,00	€ 3.000,00
Art. 9 Art. 10	violazione obbligo, per chi occupa suolo pubblico, di lasciare detto suolo pulito	€ 300,00	€ 3.000,00
Art. 11			
Art. 12	Divieto di volantinaggio da mezzi mobili	€ 50,00	€ 500,00
Art. 13	obbligo per chi effettua operazioni di carico e scarico merci per il destinatario della merce stessa di lasciare l'area pulita dopo le operazioni di carico e scarico	€ 300,00	€ 3.000,00
Art. 14	divieto di introdurre rifiuti nei pozzetti, caditoie, fontane e simili	€ 50,00	€ 500,00
Art. 15	obbligo per i proprietari e conduttori di animali di munirsi di apposita attrezzatura per l'immediata rimozione ed asportazione delle deiezioni	€ 25,00	€ 500,00
Art. 16	obbligo per i proprietari di cantieri di provvedere alla pulizia delle aree circostanti	€ 100,00	€ 500,00
Art. 17	obbligo di conferire i rifiuti inerti in impianti di recupero o di discarica	€ 100,00	€ 500,00
Art. 19	divieto di imbrattare e deturpare la segnaletica e i manufatti presenti su area pubblica	€ 100,00	€ 500,00
Art. 20	divieto di imbrattare e deturpare edifici, statue e manufatti storici	€ 100,00	€ 500,00

Art. 21	manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità. (Per ciascun danneggiamento oltre al recupero delle spese di ripristino)	€ 50,00	€ 500,00
Art. 22	Carogne di animali	€ 25,00	€ 150,00
Art. 26	Rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare	€ 25,00	€ 150,00